

Comune di Sindia

Provincia di Nuoro



REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SINDIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 12.04.2018

INDICE

ARTICOLO	1	FINALITA'	PAG. 3
ARTICOLO	2	PRINCIPI GENERALI.	PAG. 3
ARTICOLO	3	DEFINIZIONI	PAG. 4
ARTICOLO	4	AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 5
ARTICOLO	5	INFORMATIVA	PAG. 5
ARTICOLO	6	FINALITA' ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	PAG. 6
ARTICOLO	7	NOTIFICAZIONI	PAG. 6
ARTICOLO	8	TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	PAG. 7
ARTICOLO	9	RESPONSABILE . ED INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL TRAMENTO DEI DATI	PAG. 7
ARTICOLO	10	MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI	PAG. 7
ARTICOLO	11	MODALITA' DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI	PAG. 9
ARTICOLO	12	INFORMAZIONE DAL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI	PAG. 9
ARTICOLO	13	DIRITTI DELL'INTERESSATO	PAG. 10
ARTICOLO	14	SICUREZZA DEI DATI	PAG. 11
ARTICOLO	15	DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI	PAG. 11
ARTICOLO	16	TUTELA	PAG. 12
ARTICOLO	17	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	PAG. 12
ARTICOLO	18	NORMA DI RINVIO	PAG. 12
ARTICOLO	19	NORME ABROGATE	PAG. 12
ARTICOLO	20	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 12

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – MODELLO SEMPLIFICATO DI INFORMATIVA MINIMA

ALLEGATO 2 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 1 - FINALTA'

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza da installare e gestiti dal Comune di Sindia, nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e, in particolare, del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Il Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza, regolato dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08.04.2010.
3. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice).
3. **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate, rispettivamente, mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, let. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. L'attività di sorveglianza rientra nelle funzioni istituzionali del Comune e come disposto dalla normativa in materia fra gli ambiti di intervento attribuiti al Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende chiarire la definizione dei termini utilizzati al suo interno quali:
- a) **Trattamento:** l'insieme di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, l'eventuale diffusione, cancellazione e distruzione dei dati;
 - b) **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente rilevati con trattamenti di immagini tramite il sistema della videosorveglianza;
 - c) **Titolare:** l'Ente Comune di Sindia nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - d) **Responsabile:** persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al medesimo trattamento dei dati personali;
 - e) **Interessato:** persona fisica o giuridica, ente o associazione al quale si riferiscono i dati personali;
 - f) **Comunicazione:** informazione di dati personali trasmessa ad uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione;
 - g) **Diffusione:** messa a disposizione dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione;
 - h) **Dato anonimo:** dato che in origine, a seguito di inquadratura o trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- i) **Blocco:** conservazione di dati personali con sospensione temporanea in ogni altra operazione di trattamento;
- j) **Dato sensibile:** dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
- k) **Piano di sicurezza:** programmazione strategico – territoriale delle telecamere;

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Sindia.
2. Per i sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Sindia, gli stessi, saranno collegati alla sala di controllo, ubicata all'interno del palazzo municipale.

ART. 5 – INFORMATIVA

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”, riportato in allegato al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, saranno installati più cartelli.
3. In luoghi videosorvegliati diversi dalle aree esterne, il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

ART. 6 - FINALITA' ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Sindia dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato ai fini di:
 - a) monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali compresa la rilevazione delle targhe;
 - b) riprendere le immagini di specifici siti comunali;
 - c) presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'esterno e dall'interno.
 - d) Prevenzione e repressione di reati ambientali;
 - e) Attivazione di uno strumento in supporto al sistema di protezione civile;
 - f) Ricostruzione in tempo reale della dinamica di furti o atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere il pronto intervento della polizia locale e delle forze dell'ordine, e in supporto alla tutela del patrimonio pubblico;
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

ART. 7 – NOTIFICAZIONI

Il titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

ART. 8 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Sindia in qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento si obbliga a conformare il trattamento dei dati al D. Leg.vo n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, ed al

Provvedimento del Garante per la Privacy del 08.04.2010 per un corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza.

ART. 9 - RESPONSABILE ED INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Compete al Sindaco designare il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
2. La responsabilità della gestione degli impianti di proprietà comunale, il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, compete al Responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza;
3. Il responsabile, per l'espletamento del suo incarico, potrà avvalersi del supporto di collaboratori da lui individuati e nominati, scelti tra i dipendenti del Comune di Sindia.
4. Compete al Responsabile l'istruzione al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza dei collaboratori;

ART. 10 - MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati personali oggetto della videosorveglianza deve avvenire tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) i dati devono essere raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) i dati devono essere raccolti in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
 - d) i dati devono essere conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione alle deroghe espresse dall'art. 6 del D.L. n. 11/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 23.04.2009 n. 38;
2. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e, comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice, utilizzando soluzioni tecnologiche che riducano il più

possibile la necessità di accesso se non per i casi di cui sopra (a titolo esemplificativo: “scatola nera” non accessibile se non alle forze dell’ordine).

4. Va in ogni caso indicato, con apposito atto interno, l’incaricato cui è affidata la gestione dei dati nel caso l’autorità di polizia giudiziaria ne faccia richiesta.

5. Va altresì indicato, con apposito atto interno, il Responsabile cui è affidata la gestione dell’impianto di videosorveglianza.

6. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza dei siti individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

7. E’ assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l’utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi indicati dal presente Regolamento. E’ altresì vietato riprendere luoghi privati e utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo professionale, anche indiretto, del dipendente, secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 (statuto dei lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

8. L’accesso ad immagini e dati è ammesso per il responsabile e gli incaricati. E’ severamente vietato l’accesso a terzi fatte salve le indagini di polizia giudiziaria.

9. Ove dovessero essere rilevati fatti identificativi di ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o della tutela ambientale, il responsabile o l’incaricato provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi il responsabile o l’incaricato, provvederà agli ingrandimenti delle immagini necessarie e non eccedenti al medesimo scopo. Alle immagini possono accedere soltanto gli organi di Polizia Locale, l’Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria.

ART. 11 – MODALITA' DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI.

1. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti nella sala di controllo interna presso la struttura del Municipio. Nella suddetta sala le immagini saranno visualizzate su monitor e videoregistrate. L’impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l’evento anche quando la struttura di controllo non è presidiata.

2. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.

3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, e/o a visione notturna e possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati,

collegate alla LAN comunale (in VLAN separata), che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

4. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso apposito apparato dedicato ubicato presso la sede Municipale in Corso Umberto I° n. . In questa sede, le immagini, verranno registrate in digitale su apposito supporto.
6. La raccolta dei dati, nel caso in cui l'Amministrazione lo valuti maggiormente efficiente, economico e sicuro, potrà alternativamente essere affidata ad un soggetto esterno appositamente incaricato; tale soggetto dovrà comunque attenersi a tutto quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato dal presente Regolamento, presso la sede Municipale;
8. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

ART. 12 – INFORMAZIONI DAL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI

1. Il Comune di Sindia s'impegna, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del provvedimento del Garante della Privacy 08.04.2010, a segnalare le aree videosorvegliate con adeguata segnaletica e informativa "minima" indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita secondo il modello allegato al presente regolamento.
2. Il supporto con l'informativa deve:
 - a) essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c) contenere un simbolo o una stilizzazione esplicita e di immediata comprensione al fine di informare se le immagini sono solo visionate o registrate.
3. Il Comune di Sindia si obbliga a comunicare l'avvio dell'attività di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale successiva cessazione,

con almeno dieci di anticipo, mediante affissione di manifesti informativi e informativa sul sito web del Comune.

ART. 13 – DIRITTI DELL’INTERESSATO

1. Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l’informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1) l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo all’istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 14 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11 del presente Regolamento;
2. L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altri sistemi, né banche dati e altre porfiriche;
3. Nei luoghi indicati per la custodia, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato.
4. Tali luoghi sono sistematicamente chiusi a chiave.
5. Nella struttura di controllo e archiviazione dei dati sarà tenuto, da parte dell'incaricato, un registro dove verranno segnalati i dati identificati di chi accede, orari di accesso e scopo dell'accesso oltre gli eventuali dati assunti dalle persone autorizzate che dovessero accedere alla sala.

ART. 15 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

ART. 16 - TUTELA

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, cos' come individuato dal precedente articolo.

ART. 17 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al

Provvedimento in generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali o di provvedimenti del Garante per la Privacy. In tal caso si applica la normativa sopra ordinata.


ART. 19 – NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione, all'albo pretorio, della deliberazione Consiliare di approvazione per 15 giorni consecutivi.

Allegato 1 – Modello semplificato di informativa “minima”



**AREA
VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

Comune di Sindia

Provincia di Nuoro

Informativa sul trattamento dei personali sistema di videosorveglianza cittadina (ex art. 13 D.lgs. 30/06/2003 n. 196)

Il Comune di Sindia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e succ. modd., informa che nel perimetro urbano è in funzione un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso operante in conformità al testo di legge anzidetto e al provvedimento del Garante 8 aprile 2010.

Il Trattamento dei dati personali raccolti a mezzo del sistema di videosorveglianza sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché a quello di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali della persona.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. I dati rilevati verranno trattati per le seguenti finalità: pubblica sicurezza e sicurezza urbana;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento informatizzato;
3. Consenso degli interessati: trova applicazione l'art. 24 c. 1 lett. a del Codice della Privacy e art. 2 Legge 125/2008.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Potranno essere comunicati a: organi di polizia giudiziaria nell'ambito di attività investigative per accertamento e repressione reati e finalità di cui al punto 1. Il trattamento dei dati personali non può interessare i dati cd. “sensibili” se non nella misura strettamente necessaria alle finalità descritte.
5. Il Titolare del trattamento è: Comune di Sindia, con sede in Sindia in Corso Umberto I° n. – P.I. 00164080913;
6. Il Responsabile del trattamento è: _____
7. In ogni momento è possibile esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.